

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio scolastico regionale per la Sardegna Direzione Generale

Cagliari 17.3.2016

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D. lgs. 16.4.94 n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle Disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- visto il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 58 del 25 luglio 2013 con il quale sono stati attivati i corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (PAS) di cui al D.M. 249/2010, art. 15, c. 1 ter e 16 bis;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n° 45 del 22.11.2013 del Capo Dipartimento per l'Istruzione, che disciplina le modalità di attivazione ed organizzazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
- VISTO il D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 2465 del 18.2.2014, con il quale è stato pubblicato l'elenco definitivo dei candidati ammessi alla partecipazione ai percorsi abilitanti speciali relativamente alle classi di concorso per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- VISTO il decreto AOODRSA reg. uff. prot. n 3119 del 27.2.2014, di esclusione emesso da questo ufficio nei confronti della candidata **Sitzia Simonetta** per mancanza dei requisiti previsti dal DDG. n° 58/2013;
- VISTO che la predetta candidata ha proposto ricorso al giudice amministrativo avverso l'esclusione dalla procedura PAS;
- CONSIDERATO che in esecuzione del decreto cautelare del Consiglio di Stato n° 2524 del 13.6.2014, così come integrato e corretto con decreto del Consiglio di Stato n° 2662 del 18.6.2014, questo ufficio, con decreto AOODRSA reg uff prot n. 7950 del 20.6.2014, ha ammesso con riserva la predetta ricorrente al proseguo della partecipazione al corso abilitante speciale PAS per il conseguimento dell'abilitazione, in attesa della definizione del merito;
- PRESO ATTO che con la sentenza nº 12210/2015 il Tar del Lazio sez. Terza bis, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- RITENUTO che per dare esecuzione alla predetta sentenza del Tar Lazio nº 12210/2015 debba essere sciolta positivamente la riserva in favore della ricorrente Sitzia Simonetta avendo la stessa concluso con esito positivo il percorso;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio scolastico regionale per la Sardegna Direzione Generale Ufficio terzo

DECRETA

lo scioglimento positivo della riserva nei confronti di **Sitzia Simonetta**, nata il 17.2.1964 (A043) riguardo alla sua partecipazione alla procedura PAS di cui al DDG 58/2013, in esecuzione della sentenza n 12210/2015, pronunciata dal Tar del Lazio sez. Terza bis.

Gli effetti dell'inclusione a pieno titolo della suddetta candidata alla procedura PAS di cui al DDG 58/2013 sono da intendersi condizionati all'esito del giudizio d'impugnazione della predetta sentenza, ove eventualmente promosso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Generale Francesco Feliziani

Destinatari

- > Università degli Studi di Cagliari via Università nº 40 09127 Cagliari protocollo@pec.unica.it
- Sitzia Simonetta
- > istituzioni scolastiche della Sardegna
- > candidati interessati tramite pubblicazione sito web dell'USR Sardegna